

**CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, ASSISTENZA E
MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER I PROGETTI DI RICERCA GESTITI
DELLA CSEA**

CIG 9557163467

TRA

La Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: "CSEA"), con sede in Roma, alla Piazza Augusto Imperatore, n. 32 - codice fiscale n. 80198650584, nella persona del.....
.....

E

....., con sede legale in, - Partita IVA n....., rappresentata da, in qualità di, nato a, il....., domiciliato per la carica presso la sede societaria suddetta, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto del servizio

- 1.1 Il presente contratto, che richiama e rinvia integralmente alla documentazione di gara e, in particolare, al Capitolato Tecnico d'appalto, ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di sviluppo, assistenza e manutenzione della piattaforma informatica per i progetti di ricerca gestiti della CSEA, secondo le modalità e i termini di seguito indicati, nonché tutto come da dettaglio esplicitato nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'Aggiudicatario, incluse le caratteristiche tecniche e funzionali.

Articolo 2

Importo del contratto

- 2.1 Per i servizi in oggetto, eseguiti in maniera corretta e completa, verrà corrisposto l'importo massimo complessivo di euro XXXXXXXXXXXX (LETTERE), esclusa IVA, per la durata di 60 mesi.
- 2.2 Il costo previsto per gli oneri della sicurezza specifica dell'appalto è pari a 0 (zero), trattandosi di una fornitura di servizi che non prevede particolari attività accessorie dalle quali possono nascere rischi interferenziali per il personale coinvolto.
- 2.3 Il predetto corrispettivo, comprensivo di ogni attività prevista dal presente contratto, nel Capitolato tecnico d'appalto, nonché nella documentazione di gara, comprensiva anche delle offerte, si riferisce all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel

- pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.
- 2.4 Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Aggiudicatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che dovessero essere emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo.
- 2.5 Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, indagini, stime, ed è pertanto, invariabile indipendentemente da eventuali imprevisti di cui si farà eventualmente carico l'Aggiudicatario medesimo.

Articolo 3

Durata del contratto

- 3.1 Il servizio in oggetto avrà una durata di 60 (sessanta) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ovvero dalla data di effettivo inizio delle attività, e fino al completamento di tutte le attività previste nel Capitolato tecnico, ed in particolare all'art. 3 "*Descrizione dei servizi e modalità di erogazione della fornitura*" del Capitolato medesimo.
- 3.2 La CSEA si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.
- 3.3 La CSEA si riserva, altresì, la facoltà di modificare la durata della stessa in corso di esecuzione, nella misura massima di 6 (sei) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
- 3.1 L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla CSEA per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Aggiudicatario non adempia, la CSEA ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
- 3.2 Il passaggio di consegne dovrà avvenire in conformità a quanto espressamente disposto dal Capitolato tecnico, in particolare all'art. 3.2, ed alla conclusione dello stesso al nuovo Fornitore entrante, l'Aggiudicatario dovrà comunque rimanere disponibile per almeno 6 mesi per eventuali richieste specifiche o approfondimenti sulle componenti da esso sviluppate o modificate. Il completamento del passaggio di consegne dovrà essere corredato (pena il mancato pagamento dell'ultima fattura prevista oltre all'eventuale computo di penali ulteriori) dal rilascio completo di:
- report di chiusura per le attività svolte e del livello di conoscenza ed autonomia raggiunto dal personale subentrante;
 - conclusione della documentazione prevista;
 - accettazione da parte della CSEA, sentito il fornitore subentrante, della completezza e qualità della documentazione e formazione ricevuta.

Nel caso la CSEA accerti il mancato completo rilascio delle suddette attività, il Fornitore è obbligato ad assicurare comunque l'operatività del servizio.

Articolo 4

Condizioni e modalità di espletamento del contratto

- 4.1 Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, con la massima cura e diligenza, in conformità alle condizioni, alle modalità di svolgimento e ai termini indicati nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico d'appalto, nonché nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
- 4.2 L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della CSEA e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 4.3 L'Aggiudicatario riconosce alla CSEA la facoltà di richiedere la sostituzione dei profili impiegati qualora fossero ritenuti dalla medesima non idonei alla perfetta esecuzione del presente Contratto. La sostituzione dei profili dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta della CSEA. L'esercizio da parte della CSEA di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
- 4.4 Nel caso in cui, invece, l'Aggiudicatario debba provvedere alla sostituzione di uno dei profili impiegati, dovrà chiedere espressa autorizzazione al Direttore dell'esecuzione del contratto. La CSEA si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell'esecuzione medesimo, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal *curriculum vitae* della nuova risorsa. L'Aggiudicatario, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
- 4.5 In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la CSEA, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
- 4.6 La CSEA verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC, i servizi resi dall'Aggiudicatario in esecuzione del contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste.
- 4.7 La CSEA potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso di esecuzione, per l'accertamento della conformità dei servizi. In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovute verranno applicate le relative penali, fatta salva la facoltà della CSEA di risolvere il presente Contratto secondo i termini previsti. L'Aggiudicatario procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale dei servizi oggetto del contratto; tale verifica, ove previsto, dovrà consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro.
- 4.8 L'Aggiudicatario, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente contratto anche ai propri collaboratori.

- 4.9 L'Aggiudicatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla CSEA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
- 4.10 L'Aggiudicatario si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata la CSEA sullo svolgimento delle attività del presente Contratto, offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato dalla CSEA in relazione alla complessità delle attività in questione.
- 4.11 Ai fini del corretto svolgimento del presente Contratto, l'Aggiudicatario si impegna, tra l'altro, a:
- a) garantire la propria piena disponibilità ad incontrare il personale della CSEA al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto del contratto;
 - b) assicurare la partecipazione dei componenti il gruppo di lavoro a tutte le riunioni o incontri che si dovessero rendere necessari e/o opportuni al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto del contratto; dare tempestiva e dettagliata informativa alla CSEA circa ogni attività ritenuta non compresa nell'oggetto del contratto ed eccedente il livello dei compensi concordato.
- 4.12 Tutte le forniture oggetto del presente contratto, nonché del Capitolato tecnico ed i miglioramenti proposti devono essere forniti con garanzia di assistenza e di manutenzione per almeno 24 mesi a decorrere dalla data del verbale di collaudo, con deroga degli artt. 1667 e 1668 c.c., anche ove si tratti di vizi, difetti o difformità riconoscibili al momento del collaudo, come specificati all'art. 3.2. del Capitolato tecnico. Tale garanzia dovrà coprire tutti i costi necessari, ivi compresi quelli di manodopera, oltre che i casi di minor release, senza alcun onere per CSEA.
- 4.13 La fornitura dovrà garantire la piena conformità alla normativa sull'accessibilità ex lege n. 4/2004 e/o Linee Guida AgID.

Articolo 5

Modalità dei pagamenti

- 5.1 Il corrispettivo potrà essere erogato, secondo le modalità di seguito indicate, in linea con le previsioni del Capitolato tecnico d'appalto.
- Le fatturazioni avranno luogo, con cadenza trimestrale, al positivo esito delle seguenti attività che APR, il RUP ed il Direttore dell'esecuzione effettueranno, anche disgiuntamente, in occasione di ciascun SAL formale:
- verifica che siano state effettuate le attività, previste o richieste e con la qualità necessaria;
 - validazione da parte di CSEA dei deliverable ricevuti.

In caso di esito negativo delle suddette attività di verifica in sede di SAL, dagli importi oggetto di fatturazione saranno decurtate le eventuali penali come di seguito determinate. Si precisa che le stesse saranno calcolate a partire dal giorno

- dell'accertamento da parte di CSEA.
- 5.2 A seguito dell'approvazione del SAL da parte della CSEA, verificata la regolarità delle prestazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario sotto il profilo tecnico e funzionale, quest'ultimo provvederà ad emettere fatture elettroniche, tramite piattaforma SDI.
 - 5.3 La liquidazione di ogni singola fattura elettronica, a seguito della verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva e della verifica antimafia, sarà effettuata tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa. La fattura sarà intestata a:

Cassa per i servizi energetici e ambientali

Piazza Augusto Imperatore, 32

00186 Roma

C.F. – 80198650584

- 5.4 Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, su ogni singola fattura dovranno essere indicati il numero di CIG **9557163467** comunicato dalla CSEA, il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture medesime, con il relativo codice IBAN e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.
- 5.5 Si applica lo *split payment*. Il Codice Univoco per la fatturazione elettronica è UFVE7Y.

Articolo 6

Riservatezza e requisiti di sicurezza delle informazioni

- 6.1 L'Aggiudicatario deve prevedere tutte le misure atte a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. n. 196/03 s.m.i. nonché dal D.Lgs. n. 101/2018 per la tutela dei dati personali.

Articolo 7

Personale

- 7.1 L'Aggiudicatario si impegna a tenere sollevata la CSEA da qualsiasi tipo di responsabilità, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, restando a carico della CSEA il solo obbligo del pagamento dei servizi eseguiti.
- 7.2 L'Aggiudicatario risponde dell'idoneità del personale ad assicurare lo svolgimento del servizio in maniera perfettamente rispondente alle esigenze della CSEA ed in modo da non ritardare o intralciare lo svolgimento delle attività della CSEA e/o di altro soggetto dalla stessa indicato.

Articolo 8

Obblighi dell'Aggiudicatario e Responsabilità

- 8.1 L'Aggiudicatario si obbliga a realizzare i servizi oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte.
- 8.2 L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla CSEA.
- 8.3 L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che comporti variazioni della esecuzione delle attività oggetto del contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni.
- 8.4 Salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità a qualunque titolo da parte dell'Aggiudicatario nei confronti della CSEA, derivante o comunque connessa all'attività relativa il servizio in oggetto, sarà limitata ai danni immediati e diretti ai sensi di quanto previsto dal codice civile e non potrà eccedere un importo superiore al corrispettivo stabilito dal Contratto.

Articolo 9

Penali

- 9.1 L'Aggiudicatario incorrerà nelle penali previste dal Capitolato tecnico d'appalto in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute, imputabile all'Aggiudicatario medesimo. In particolare, con riferimento agli SLA previsti, per tipologia di servizio, nel Capitolato all'art 4.6, sono di seguito riportate le relative penali che potranno essere applicate, in caso di inadempimento.

<i>Oggetto</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Penale</i>	<i>Tolleranza</i>
<i>Servizi di presa in carico oltre le tempistiche riportate nel paragrafo 3.2</i>	Giorni lavorativi oltre i due mesi dall'avvio del contratto.	0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna giornata lavorativa	Non applicabile
<i>Servizi di passaggio di consegne verso il Fornitore subentrante oltre le tempistiche riportate nel paragrafo 3.2</i>	Giorni lavorativi oltre i due mesi dalla richiesta di passaggio di consegne	0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna giornata lavorativa	Non applicabile
<i>Mancato rispetto delle scadenze concordate con APR per la realizzazione della fornitura, anche come prescritto dalla normativa di riferimento.</i>	Giorni lavorativi oltre la scadenza	dal 1° al 5° giorno di ritardo (tolleranza): penale 0€ dal 6° giorno di ritardo in poi: 200€/giorno, con recupero dei giorni di ritardo precedentemente valutati in tolleranza	5 giorni lavorativi
<i>Mancata Continuità Operativa, anche parziale, in ambiente di esercizio</i>	Ore (intesa come unità di 60 minuti) all'interno della fascia oraria 8-24 dei giorni feriali nazionali, compreso il sabato	per le prime quattro ore di disservizio (tolleranza): penale 0€ dalla 5° ora di disservizio in poi: 25€/ora, con recupero delle ore di disservizio precedentemente valutate in tolleranza	Le prime quattro ore di disservizio.

- 9.2 I costi delle penali verranno detratti dal corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario.
- 9.3 L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale

L'Aggiudicatario avrà la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano a giudizio della CSEA accettabili, ovvero non sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Articolo 10

Garanzia definitiva

- 10.1 L'Aggiudicatario ha presentato in data, prot. CSEA n., la cauzione definitiva per un importo di € (...../.....) mediante fideiussione bancaria definitiva n. emessa da....., nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e sm.i.
- 10.2 La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 10.3 Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla CSEA. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la CSEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
- 10.4 La CSEA ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Articolo 11

Divieto di cessione del contratto

- 11.1 È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere ad altri in tutto o in parte il contratto pena la risoluzione *ipso iure* del rapporto ed il risarcimento dei danni.

Articolo 12

Subappalto

- 12.1 In considerazione della particolarità del servizio, caratterizzato da prestazioni di natura intellettuale altamente specialistiche, è fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare in tutto o in parte l'oggetto del presente contratto, pena la risoluzione *ipso iure* dello stesso ed il risarcimento dei danni.

Articolo 13

Risoluzione del contratto

13.1 In caso di grave e reiterato inadempimento dell'Aggiudicatario dovuto anche a uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto, la CSEA, mediante posta elettronica certificata, assegna allo stesso, ex art. 1454 del Codice civile, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, la CSEA potrà, in relazione a specifiche circostanze e a propria esclusiva discrezione, assegnare un termine ulteriore, decorso il quale, qualora l'inadempimento non sia stato sanato, il contratto si intenderà risolto di diritto con conseguente facoltà, in capo alla CSEA, di incamerare la garanzia definitiva, ove stessa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente. Resta salvo il diritto della CSEA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

13.2 In ogni caso, la CSEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, e fermo il diritto al risarcimento del danno subito, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

a) accertamento del venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;

b) mancata reintegrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della CSEA, della garanzia eventualmente escussa;

c) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate, di cui al capitolo 9 del presente contratto, superi il 10% dell'importo netto complessivo del contratto;

d) nel caso di violazione di quanto disposto al capitolo 8 ("Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario") e ai paragrafi 11 ("Divieto di cessione del contratto"); 12 ("Subappalto"), 16 ("Disposizioni antimafia"), 15 ("Codice Etico, MOG, PTPC e Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici), 20 ("Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari").

13.3 La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della CSEA, da effettuare con posta elettronica certificata.

Articolo 14

Recesso

14.1 La CSEA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'Aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal Contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'Aggiudicatario tramite PEC.

14.2 In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della CSEA delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo

e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 15

Codice etico, MOG, PTPCT e Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici

- 15.1 L'Aggiudicatario si obbliga a uniformare la propria condotta ai principi e alle disposizioni contenuti nel Codice etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. n. 231/01 (MOG) nonché nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e al Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici, adottati dalla CSEA e pubblicati sul sito www.csea.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", in quanto applicabili.
- 15.2 La mancata osservanza dei suddetti principi e disposizioni è causa di risoluzione del Contratto.

Articolo 16

Disposizioni Antimafia

- 16.1 La CSEA, ai fini della formalizzazione del presente contratto con l'Aggiudicatario, chiederà il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art 84, comma 2 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nonché ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020.
- 16.2 La CSEA si riserva di procedere alla sottoscrizione del contratto, nelle more del rilascio della predetta comunicazione, sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dovessero sussistere nei confronti dell'impresa aggiudicatrice cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato D. Lgs. n. 159/2011, con conseguente rilascio di interdittiva, il contratto verrà risolto.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

- 17.1 I dati personali di contatto, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione del Contratto (di seguito le "Informazioni di Contatto"), saranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nonché nel D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e quindi nella normativa in vigore.
- 17.2 Le Parti garantiscono che le Informazioni di Contatto saranno trattate mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione del presente Contratto e, comunque, in modo da garantire la riservatezza degli stessi.
- 17.3 Le Informazioni di Contatto trattate nell'ambito del presente Contratto saranno trattate

in Italia, e potranno essere comunicate a consulenti o soggetti autorizzati nell'elaborazione dei dati. Le informazioni di Contatto potranno essere comunicate a eventuali soggetti che forniscano alla CSEA prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici da noi utilizzati, fornitori, appaltatori, subappaltatori, in qualità di Responsabili esterni al Trattamento, tenuti a garantire lo stesso livello di tutela delle Informazioni di contatto previsto dal presente contratto. I dati non saranno ulteriormente comunicati o diffusi a terzi ad eccezione delle casistiche sopra indicate.

- 17.4 Ove richiesto dalla normativa applicabile, ciascuna Parte dichiara e garantisce di aver ottenuto il consenso dei propri dipendenti e collaboratori, le cui Informazioni di contatto possono essere trattate dall'altra Parte e si impegnano, altresì, ad inoltrare le richieste di detti dipendenti e collaboratori, in qualità di soggetti interessati del trattamento, ad accedere, aggiornare, rettificare o cancellare le proprie Informazioni di contatto trattate dall'altra Parte, che conseguentemente darà seguito a tali richieste.
- 17.5 Un eventuale rifiuto a fornire le Informazioni di contatto potrà causare la mancata instaurazione e/o esecuzione del rapporto contrattuale, qualora la comunicazione di tali Informazioni di contatto risulti imprescindibile per la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale.
- 17.6 Resta inteso che la Parte a cui fa capo l'obbligo di fornire le Informazioni di contatto in questione dovrà adoperarsi per rimediare a tale carenza e l'altra Parte, ove risulti dalle circostanze del caso, dovrà cooperare con essa in buona fede, così da consentire la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale.
- 17.7 Le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del GDPR. Le richieste inerenti all'esercizio dei diritti potranno essere inoltrate, nel caso di richieste verso la CSEA, inviando una *e-mail* all'indirizzo: privacy@csea.it.
- 17.8 In questo contesto la CSEA comunica di aver nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell'art. 37 GDPR, che potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati, ai seguenti recapiti: dpo@csea.it.
- 17.9 L'Aggiudicatario, nel caso in cui dovesse trattare, nell'ambito dell'esecuzione verso la CSEA delle attività e dei servizi previsti dal presente Contratto, dati personali di cui la CSEA è Titolare, diversi dalle informazioni di contatto sopra menzionati e disciplinati, accetta di essere nominato Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi del GDPR secondo il modello riportato nell'Allegato "Nomina di Responsabile esterno al Trattamento dei dati".

Articolo 18

Foro competente

- 18.1 In caso di lite giudiziaria, il foro competente è quello di Roma, sede legale della CSEA.

Articolo 19

Normativa di rinvio

19.1 Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Contratto ed agli altri atti della procedura di gara, si farà riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), alle disposizioni di cui al Codice civile, nonché alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

Articolo 20

Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

20.1 L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 21

Elezione di domicilio e comunicazioni

21.1 Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- **Cassa per i Servizi Energetici Ambientali – CSEA**

Via Augusto Imperatore n.32 - 00186 Roma

Tel. 06 3210131/ Fax 0636006264

PEC: info@pec.csea.it

RUP: Dott.ssa Carmela Brillante

e-mail: carmela.brillante@csea.it

DEC: Ing. Eleonora Petrolati

e-mail: eleonora.petrolati@csea.it

-(Aggiudicatario)

PEC: _____

21.2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

21.3 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

21.4 Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 22

Spese contrattuali, Imposte e tasse

22.1 Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti la stipula del presente Contratto sono a carico dell'Aggiudicatario.

Roma lì,

Per l'Aggiudicatario

Per la CSEA

L'Aggiudicatario accetta espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 del presente contratto.

L'Aggiudicatario